



Provincia Regionale di Catania

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 8/2008
Giugno 2008*

Scadenzario Settembre 2008

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Ordinamento finanziario e contabile
- Bilancio di previsione
- Patto di stabilità interno
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spesa
- Mutui
- Servizi pubblici
- Lavori pubblici
- Pubblico impiego
- Patrimonio pubblico
- Società pubbliche
- Imposta sul valore aggiunto

Questo numero dell'Osservatorio è riservato alle “disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” approvate con D.L. 25 giugno 2008, n.112 (in suppl. ord. n.152, alla G.U. n.147 del 27 giugno), cui si riferiscono gli articoli ed i commi senza ulteriore indicazione legislativa.

Ordinamento autonomie locali

Amministratori locali

1. Le indennità agli amministratori locali non possono essere aumentate, non più nei soli enti locali in dissesto e in quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, ma in tutti gli enti locali. (*art.82, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.76, c.3*)

1.1. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

Commissione tecnica per la finanza pubblica

1. È soppressa, a decorrere dal 25 giugno 2008, la commissione istituita presso il ministero dell'economia e finanze, che aveva le seguenti finalità:

- formulare proposte utili ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci;
- elaborare studi e proposte per la definizione dei principi e degli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- elaborare studi e proposte sui meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del patto di stabilità europeo. (*art.1, c.474, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.45, c.3*).

Ordinamento finanziario e contabile

Organo di revisione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). (*art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266*).

1.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). (*art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. (*art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. (*art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. (*art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

1.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. (*art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

1.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. (*art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23. dicembre 2005, n. 266*).

1.7. L'organo di revisione deve certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti locali devono trasmettere annualmente, entro il 31 maggio, tramite la ragioneria generale dello Stato, alla Corte dei conti. (*art.67, c.8*).

1.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. (*art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165*).

1.9. Il modello di rilevazione dei costi predisposto dal Ministero dell'economia e finanze sarà integrato da schema con ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. (*art.67, c.9*).

1.10. La documentazione annualmente trasmessa all'organo di revisione per la certificazione deve essere pubblicata sul sito web dell'ente. (*art.67, c.11*).

1.11. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni e degli adempimenti connessi alla contrattazione integrativa. (*art.67, c.12*).

Bilancio di previsione

Piano alienazione immobili

1. Al bilancio di previsione deve essere allegato il "piano delle alienazioni immobiliari", comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. (*art.58, c.1*).

Patto di stabilità interno

Concorso enti locali

1. le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, nella misura di 1.650, 2.900 e 5.140 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011. (*art.77, c.1, lett. b*).

Sanzioni

1. 'E ripristinato il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. (*art.76, c.4*).

1.1. 'E fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.

Contabilità e regole di gestione

Pagamenti ad esercenti arti e professioni

1. È abrogata la norma che prevedeva che, con gradualità, l'erogazione di compensi in denaro superiori a 99,99 euro per l'esercizio di arti e professioni non può essere disposta in contanti, bensì esclusivamente a mezzo di assegno non trasferibile, bonifico bancario, altre modalità di pagamento bancario o postale o mediante sistemi di pagamento elettronico. *(art.19, c.4, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'art.35, c.12, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, abrogato dall'art.32, c.3).*

1.1. La gradualità della soglia oltre la quale l'erogazione di compensi non poteva essere disposta in contanti, ora abrogata, era la seguente:

- 100,00 euro, dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. 223/2006) all' 11 agosto 2006 (data antecedente l'entrata in vigore della legge di conversione 48/2006);
- 1.000,00 euro, dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008;
- 500,00 euro, dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009;
- 100,00 euro, dal 1° luglio 2009. *(art.35, c. 12 bis, aggiunto al D.L. 4 luglio 2006, n.223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, nel testo sostituito dall'art.1, c.69, legge 27 dicembre 2006, n.296, abrogato dall'art.32, c.3).*

Entrate

Partecipazione all'accertamento fiscale

1. I comuni hanno titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento fiscale, pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali, a seguito dell'intervento del comune che ha contribuito all'accertamento stesso. *(art.1, c.1, D.L. 30 settembre 2005, n.203, nel testo della conversione nella legge 2 dicembre 2005, n.248).*

1.1. La partecipazione dei comuni all'accertamento può avvenire anche attraverso società ed enti partecipati e, comunque, incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.

2. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno precedente. *(art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

2.1. Le modalità di trasmissione saranno definite con provvedimento direttoriale. *(art.1, c.54, legge 27 dicembre 2006, n.296).*

3. Ai fini dell'attuazione del piano straordinario 2009-2011 di controlli finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale, i comuni segnalano all'agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. *(art.83, c.11).*

4. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. *(art.83, c.16).*

4.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

4.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. *(art.83, c.17).*

4.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative ai maggiori tributi statali.

5. Il dipartimento delle finanze fornisce semestralmente ai comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito. *(art.1,*

c.2 ter, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, aggiunto dall'art.83, c.4).

6. Dal 1° gennaio 2009, gli studi di settore saranno elaborati anche su base regionale o comunale, per la cui elaborazione sarà garantita la partecipazione dei comuni. *(art.83, c.19 e 20).*

Concessioni petrolifere e gas

1. A decorrere dall'anno 2008, il titolare o contitolare della concessione è tenuto a versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100% di quanto versato per l'anno precedente. *(art.81, c.8 e 9).*

Spesa

Personale

1. La spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è correlata alla programmazione di bilancio, dove deve trovare copertura specifica e distinta rispetto alle altre spese. *(art.48, c.4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

1.1. La disponibilità finanziaria da destinare alla contrattazione collettiva deve, quindi, essere stanziata in bilancio in modo che sia consentita la sua esatta valutazione. *(circolare dipartimento funzione pubblica, 16 dicembre 1998, n. 10/98).*

1.2. La competenza consiliare è limitata allo stanziamento delle risorse in bilancio.

1.3. I contratti divengono efficaci trascorso il 55° giorno lavorativo dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, anche se non è ancora conclusa la procedura di certificazione. *(art.47, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.67, c.7, lett. b, c).*

2. Agli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. *(art.3, c.146, legge 24 dicembre 2007, n. 244).*

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del funzionamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di ridimensionamento delle piante organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (per gli enti locali, indicazione di principio). *(art.1, c.134 e 200, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*

3.1. I risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi negli anni successivi (per gli enti locali, indicazione di principio). *(art.1, c.195 e 200, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

3.2. Le eventuali risorse aggiuntive destinate ad incremento devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri stanziamenti di spesa. *(art.1, c.192, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

3.3. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, assegnati agli stanziamenti per retribuzioni e portati in detrazione dai pertinenti fondi, continuano ad essere a carico dei fondi medesimi, ai quali vengono riassegnati alla data del passaggio di area o di categoria oppure di cessazione dal servizio dei dipendenti che ne hanno fruito. *(art.1, c.193, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

3.4. L'organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai punti precedenti. *(art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n.266).*

3.5. L'organo di revisione è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio. *(art.48, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

3.6. Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto. *(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; art.1, c.196, legge 23 dicembre 2005, n. 266).*

3.7. Entro il 31 maggio di ogni anno, tramite la ragioneria generale dello Stato, gli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dall'organo di revisione. *(art.67, c.8).*

3.8. L'organo di revisione è, altresì, tenuto ad inviare annualmente al Ministero dell'economia e finanze specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa. *(art.40 bis, c.2, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).*

3.9. Il modello di rilevazione dei costi, predisposto dal Ministero dell'economia e finanze, sarà integrato da scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei conti. *(art.67, c.9).*

3.10. La documentazione in materia di contrattazione integrativa deve essere pubblicata sul sito web dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini. *(art.67, c.11).*

3.11. Il mancato adempimento delle prescrizioni sulla contrattazione integrativa e sugli adempimenti ad essa connessi, comporta la sospensione dei versamenti a carico del bilancio dello stato ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. *(art.67, c.12).*

4. Il comitato di settore del comparto autonomie locali di cui all'art.41, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265, e il governo possono procedere a verifiche a campione sui contratti integrativi delle singole amministrazioni. *(art.40 bis, c.1, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165).*

5. Sono nulle e non possono essere applicate le clausole dei contratti integrativi dai quali derivino oneri non previsti nei documenti di programmazione annuale e pluriennale. *(art.40 bis, c.3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).*

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. *(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.76, c.1).*

6.1. La spesa per il personale prevista nel 2008 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. *(linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008).*

6.2. La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004 abbattuta dell'1%, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2006.

6.3. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

6.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra, altresì, quella relativa a tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture a organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

6.5. L'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente deve essere ridotta. *(art.76, c.5).*

6.6. Il principio della riduzione può essere derogato con analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e semprechè sia assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i vincoli finali del patto di stabilità per l'esercizio in corso;
- b) il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno nell'ultimo triennio;
- c) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217;

d) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003.

6.7. Per gli enti commissariati esclusi dagli obiettivi del patto di stabilità interno negli anni 2005/2007, la condizione riguardante il patto di stabilità interno relativo al triennio precedente si considera rispettata (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 18 marzo 2008, n.22/08*).

6.8. Con DPCM da emanare entro il 23 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6*).

6.9. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

6.10. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7*).

7. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

7.1. La spesa per il personale prevista nel 2008 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244. (*linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione sul bilancio di previsione 2008, approvati con deliberazione della Corte dei conti, sezione autonomie, n.4 del 28 marzo 2008*).

7.2. La spesa per il personale 2008 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per l'anno 2007.

7.3. È soppressa la norma che consentiva deroghe al tetto di spesa supportate da analitiche motivazioni nel documento di programmazione del fabbisogno di personale, soggette ad accertamento da parte dell'organo di revisione, e sempreché fosse assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale, di cui, in atto, al D.M. 10 giugno 2003, n.217, ridotto del 15%;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti dissestati, determinato, in atto, con D.M. 15 dicembre 2003, ridotto del 20%. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, nel testo modificato dall'art.3, c.121, legge 24 dicembre 2007, n.244, soppresso dall'art.76, c.2*).

7.4. È da escludere dal computo sul limite di spesa, quella sostenuta per assunzioni stagionali a progetto di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, finanziata con quota del 50% delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. (*circolare ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

8. Rientrano tra le spese di personale, di cui all'intervento 01 della spesa corrente di bilancio, oltre alle competenze fisse, straordinarie ed accessorie per il personale a tempo indeterminato, anche le competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato, le spese per il personale che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzione.

8.1. Relativamente ai criteri per il calcolo delle spese per il personale per l'anno 2008, sono confermate le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell'economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, 17 febbraio 2006, n.9 (in suppl. ord. n.50 alla G.U. n.51 del 2 marzo 2006), sull'ammontare massimo della spesa sostenibile per il personale, che con riferimento alle voci descritte nei codici gestionali SIOPE (D.M. 18 febbraio

2005, in suppl. ord. n.33 alla G.U. n.57 del 10 marzo 2005) e relativo glossario, è la risultante del seguente calcolo (accanto a ciascuna voce di spesa è segnato il relativo codice gestionale Siope), su base 2004 (impegni):

- a) competenze fisse per il personale a tempo indeterminato (1101);
 - b) straordinario per il personale a tempo indeterminato (1102);
 - c) altre competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato (1103);
 - d) competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato (1104), ivi compreso:
 - il personale addetto agli uffici di supporto agli organi di direzione politica (art.90 Tuel);
 - il personale dirigente, di alta specializzazione ed i funzionari dell'area direttiva (art.110 Tuel);
 - e) spesa sostenuta per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile o con convenzioni, intendendo come tale le seguenti tipologie di contratti di lavoro:
 - contratto di formazione lavoro (1105);
 - lavori socialmente utili, per la parte di emolumenti eventualmente a carico dell'ente (1105);
 - contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni per le quali non sono presenti nell'ente corrispondenti professionalità (1105);
 - personale in convenzione ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004 (1105);
 - somministrazione di lavoro temporaneo/lavoro interinale (1305);
 - f) rimborsi spese per personale comandato (1106);
 - g) straordinario al personale per consultazioni elettorali (1107);
 - h) arretrati dell'anno in corso (1108);
 - i) arretrati di anni precedenti (1109);
 - j) contributi effettivi a carico dell'ente sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1111, 1112, 1113 e 1114);
 - k) interventi assistenziali (1121, 1122, 1123, 1124);
 - l) buoni pasto (1327);
 - m) mense (1328);
 - n) Irap sulle corresponsioni di cui alle lettere precedenti (1701);
- = Spesa per il personale da conto del bilancio 2004
a detrarre, in quanto escluse dai limiti di spesa:
- A) spese per il personale appartenente alle categorie protette;
 - B) spese per il personale con contratti di formazione e lavoro prorogati per espressa disposizione di legge;
 - C) spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni e poste a rimborso;
 - D) spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni;
 - E) spese per lavoro straordinario ed altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale, per cui è previsto il rimborso;
 - F) emolumenti per arretrati relativi al rinnovo contrattuale, gravanti sulla spesa 2004;
- = Limite di spesa complessiva 2004;
- 1% riduzione per le Province e per i Comuni superiori a 5.000 abitanti;
 - + oneri per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, negli stessi limiti previsti per il patto di stabilità interno ;
 - + spese di cui alle precedenti lettere da A) ad E), che devono intendersi escluse sia dall'anno in riferimento (2004) che dall'esercizio interessato (2008);
 - + spese per il personale trasferito dalle regioni negli anni 2005-2006 e 2007 per l'esercizio di funzioni delegate;
- = Spesa per il personale sostenibile. (*nota ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 31 marzo 2008, n.34748*).

8.2. Sono escluse dalla spesa di personale le spese per la formazione (Cod. Siope 1309) e le indennità di missione e rimborso spese viaggi (Cod. Siope 1330).

8.3. Per i soli enti locali che presentavano avanzi di amministrazione nei rendiconti degli esercizi 2002, 2003 e 2004 sono escluse dal computo della spesa per il personale sostenibile negli anni 2006-2008 le spese per contratti di lavoro a tempo determinato ed in forma di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso dell'anno 2005. (*art. 204 ter, aggiunto dall'art. 30, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo della legge di conversione 4 agosto, n. 248*)

9. Al conseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa concorrono, quali indicazioni di principio, le misure riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, con riferimento alle risorse definite dal CCNL come eventuali e variabili e interessa anche la spesa per la contrattazione decentrata del personale dell'area dirigenziale e dei segretari. (*art.1, c.200, legge 23 dicembre 2005, n.266, e art.76, c.5*).

9.1. Le disposizioni dettate per le amministrazioni statali sulle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, delle quali occorre anche tenere conto, prevedono che la consistenza del fondo per la contrattazione decentrata per il 2009 non superi l'ammontare relativo al 2004, ridotto del 10%. (*art.67, c.4, e art.76, c.5*).

9.2. Concorrono, altresì, al conseguimento dell'obiettivo gli interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, per la parte eventualmente eccedente la riduzione obbligatoria del 10% alle indennità di funzione e gettoni di presenza. (*art.1, c.201, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

9.3. Le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, le cui economie restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica. (*art.1, c.205 e 206, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

9.4. Gli Enti locali devono trasmettere al Ministero dell'economia e finanze la documentazione delle misure adottate e dei risultati conseguiti, certificata dall'organo di revisione.

9.5. Il mancato invio della documentazione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. (*art.1, c.204 bis, aggiunto dall'art.30, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

9.6. Al monitoraggio e verifica degli adempimenti provvede un tavolo tecnico che avrebbe dovuto essere costituito con DPCM entro il 30 settembre 2006, le cui risultanze sono trasmesse, con cadenza annuale, alla Corte dei conti, ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico.

9.7. Gli adempimenti previsti in materia di contenimento della spesa di personale potranno essere oggetto di valutazione da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Amministratori locali

1. Le indennità agli amministratori locali non possono essere aumentate, non più nei soli enti locali in dissesto e in quelli che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, ma in tutti gli enti locali. (*art.82, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.76, c.3*).

1.1. Il regolamento del consiglio deve stabilire termini e modalità per la corresponsione dei gettoni di presenza subordinata alla effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

Energetici

1. Gli enti locali devono adottare misure di contenimento delle spese per la combustione da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, utili ad ottenere risparmi. (*art.48, c.2*).

Carta

1. Dal 1° gennaio 2009 la spesa per la stampa di ogni pubblicazione distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni deve essere ridotta dal 50%. (*art.27, c.1*).

Abbonamenti alla G.U.

1. Dal 1° gennaio 2009 la Gazzetta Ufficiale non sarà più diffusa in versione cartacea ed è sostituita dall'abbonamento telematico (*art.27, c.2*).

1.1. Il costo dell'abbonamento sarà, conseguentemente, rideterminato.

Mutui

Regole per l'indebitamento

1. È fatto divieto di ricorrere all'indebitamento con contratti che non prevedano il rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. (*art.62, c.1*).

1.1. La durata dell'ammortamento non può essere superiore a trent'anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

1.2. Tale possibilità resta preclusa, comunque, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 giugno 2008.

Gestione del debito

1. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati devono consentire la riduzione del costo finale del debito e garantire dall'esposizione ai rischi di mercato. (*art.1, c.736, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. Le operazioni possono essere concluse solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, tenuto conto del contenimento dei rischi di crediti assunti.

1.2. Con circolare del ministero economia e finanze 31 gennaio 2007, sono chiariti gli aspetti interpretativi, ai fini di una corretta applicazione della norma. (*in G.U. n.29 del 5 febbraio 2007*).

1.3. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati non costituiscono indebitamento e non sono soggette al rilascio di delegazioni di pagamento. (*circolare ministero economia e finanze, 22 giugno 2007, n.6301, in G.U. n.151 del 2 luglio 2007*).

2. Le operazioni finanziarie sui derivati devono essere informate alla massima trasparenza; i relativi contratti devono contenere le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in apposito D.M. da emanare. (*art.1, c.381 e 382, legge 14 dicembre 2007, n.244*).

2.1. Il ministero dell'economia e finanze verifica la conformità dei contratti al D.M.

2.2. Il sottoscrittore degli strumenti finanziari anche derivati deve attestare espressamente di essere a piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche delle operazioni. (*art.1, c.383*).

2.3. Gli oneri e gli impegni finanziari derivanti delle operazioni devono essere evidenziati in apposita nota allegata al bilancio.

2.4. Il rispetto di tutte le prescrizioni di cui sopra è elemento costitutivo di efficacia dei contratti. (*art.1, c.384*).

2.5. L'eventuale inosservanza comporta comunicazione delle violazioni alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Fino alla data di entrata in vigore di regolamento da approvare con D.M. e, comunque, per il periodo di un anno a decorrere dal 25 giugno 2008 è fatto divieto di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. (*art.62, c.1*).

3.1. Il regolamento da emanare individuerà la tipologia di strumenti finanziari derivati consentiti, i criteri e le condizioni per la conclusione delle operazioni. (*art.62, c.2*).

Servizi pubblici

Banda larga

1. Gli operatori della comunicazione che installano reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica devono presentare allo sportello unico del comune competente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività, che è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. (*art.2, c.4 e 6*).

1.1. Decorso il termine dei trenta giorni senza motivi ostativi, l'operatore della comunicazione comunica al comune l'inizio dell'attività. (*art.2, c.11*).

1.2. Qualora il dirigente o responsabile comunale riscontri, nei trenta giorni, l'assenza di condizioni legittimanti o motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, vieta l'inizio dei lavori e indica le modifiche necessarie all'assenso. *(art.2, c.10)*.

1.3. L'operatore può ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche e integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

1.4. Qualora l'immobile interessato all'intervento sia sottoposto a vincolo tutelato dal comune, il termine dei trenta giorni decorre dal rilascio dell'assenso. *(art.2, c.7)*.

1.5. Qualora l'immobile interessato all'intervento sia sottoposto a vincolo tutelato da soggetto diverso dal comune, il termine dei trenta giorni decorre dall'esito di conferenza di servizio che deve essere convocata dal competente ufficio comunale. *(art.2, c.8)*.

2. Ultimato l'intervento, il progettista o tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che deve essere presentato allo sportello unico del comune. *(art.2, c.12)*.

2.1. La data di ultimazione dei lavori deve, comunque, essere comunicata obbligatoriamente entro il termine massimo dei tre anni di efficacia della denuncia di inizio attività. *(art.2, c.6)*.

3. I soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, salvo che non si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile e che tale attività possa procurare concreta turbativa al pubblico servizio. *(art.2, c.14)*.

3.1. L'utilizzo delle infrastrutture pubbliche o in concessione a concessionari pubblici, da parte degli operatori della comunicazione, per la posa dei cavi, è senza oneri. *(art.2, c.2)*.

Edilizia abitativa

1. Entro il 24 agosto 2008 deve essere presentata una proposta ministeriale di piano nazionale di edilizia abitativa, da sottoporre all'approvazione del Cipe.. *(art.11)*.

1.1. Il piano ha ad oggetto sia la costruzione di nuove case che il recupero del patrimonio abitativo esistente, destinati prioritariamente a prima casa per categorie sociali svantaggiate.

2. Nel piano casa sono inseriti programmi integrati di promozione di edilizia sociale e di riqualificazione urbana. *(art.11, c.5)*.

2.1. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi del Tuel. *(art.11, c.8)*.

3. Entro il 25 dicembre 2008, i ministeri infrastrutture e rapporti con le regioni promuovono la conclusione di accordi con gli enti locali per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili degli Iacp. *(art.13)*.

3.1. Negli accordi da concludere può essere prevista la facoltà di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento di attività strumentali alla vendita dei singoli immobili.

Collaborazione con l'Inps

1. Entro il 24 settembre 2008 i comuni avranno a disposizione, da parte dell'Inps, modalità telematiche di trasmissione per la comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile. *(art.20, c.12)*.

1.1. I decessi e le variazioni di stato civile devono essere comunicati all'Inps, telematicamente, entro due giorni dall'evento.

1.2. In caso di ritardo o di omissione il responsabile del provvedimento ne risponde a titolo di danno erariale. *(art.20, c.13)*.

Controlli amministrativi sulle imprese

1. Dopo l'entrata in vigore di apposito regolamento che sarà emanato entro il 24 agosto 2008, i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative e di verifica sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, sono sostituiti da controlli periodici svolti dagli enti certificatori *(art.30,c.1)*.

1.1. Gli enti locali possono garantire ulteriori livelli di tutela. *(art.30, c.2)*.

Servizi demografici

1. Entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, i comuni confermano all'agenzia delle entrate che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. *(art.83, c.16)*.

1.1. I comuni devono vigilare, per il triennio successivo, sulla effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale.

1.2. In fase di prima attuazione, la vigilanza viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far data dall'1 gennaio 2006. *(art.83, c.17)*.

1.3. L'attività dei comuni è incentivata con il riconoscimento della quota del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relativo ai maggiori tributi statali.

Avvio di attività imprenditoriali

1. Con regolamento ministeriale si procederà alla semplificazione e riordino della disciplina dello sportello unico. *(art.38, c.3)*.

1.1. È prevista la predisposizione di un piano di formazione dei dipendenti pubblici. *(art.38, c.5)*.

Accesso agli elenchi dei contribuenti

1. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi sono depositati per un anno presso i comuni interessati. *(art.69, c.6, DPR 29 settembre 1973, n.600, nel testo modificato dall'art.42, c.1, lett. a, n.1)*.

1.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

1.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

2. Gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione annuale Iva sono depositati per un anno presso i comuni interessati. *(art.66 bis, c.2, DPR 26 ottobre 1972, n.633, nel testo modificato dall'art.42, c.1, lett. b, n.2)*.

2.1. È ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei limiti e con i modi stabiliti dalla disciplina in materia di accesso.

2.2. Per l'accesso non sono dovuti tributi speciali.

Trasporto pubblico locale

1. Un fondo di 113 milioni di euro, per l'anno 2008, di 130 milioni di euro, per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, è destinato alla promozione e sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale. *((art.63, c.12)*.

1.1. La ripartizione delle risorse sarà definita con D.M. *(art.63, c.13)*.

Carta d'identità

1. La carta d'identità è valida per dieci anni e non più per cinque. *(art.3, c.2, R.D. 18 giugno 1931, n.773, nel testo modificato dall'art.31, c.1)*.

1.1. L'estensione della validità a dieci anni si applica anche alle carte d'identità in corso di validità al 25 giugno 2008. *(art.31, c.2)*.

1.2. Per il rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento nel periodo tra il 180° e il 90° giorno antecedente la scadenza stessa. *(art.31, c.3)*.

Verifica strumenti metrici

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni (ex Cciaa) in materia di prima verifica e verifica periodica degli strumenti metrici utilizzati nelle transazioni commerciali. *(art.34, c.1)*

Tutela consumatori

1. Per la tutela del consumatore e della fede pubblica, è individuato presso ciascun comune un responsabile delle relative attività. *(art.34, c.2)*.

Lavori pubblici

Opere di urbanizzazione

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. (art.2, c.5).

Pubblico impiego

Assunzione di personale

1. 'E ripristinato il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente. (art.76, c.4).

1.1. 'E fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle assunzioni di personale.

2. Con DPCM da emanare entro il 23 settembre, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (art.76, c.6).

2.1. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

2.2. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (art.76, c.7).

Contratti di lavoro flessibile di tipo subordinato

1. Con la manovra finanziaria d'estate 2008 sono state riscritte le norme sul lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. Alla luce della nuova disciplina e di quanto ancora valido è dettato nelle linee di indirizzo con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, 19 marzo 2008, n.3, sono riproposte le norme nel coordinamento riepilogativo che segue.

1.1. Per il principio di carattere generale che afferma il modello del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale strumento per soddisfare il fabbisogno di personale, il ricorso alle forme flessibili di lavoro subordinato è circoscritto ad ipotesi residuali..

2. Per le assunzioni a tempo determinato, occorre fare riferimento alle seguenti fattispecie esemplificative:

- contratti di formazione e lavoro, previsti dall'art.3 del CCNL;
- contratti a termine, previsti dall'art.7 del CCNL;
- contratti a tempo determinato per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, previsti dall'art.90, c.1, del TUEL;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2, del TUEL;

- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL. (*circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002*).
- 3.** 'E' soppressa la norma che imponeva agli enti locali di avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile di tipo subordinato solo per esigenze stagionali o per periodi non superiore a tre mesi. (*art.36, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49*).
- 3.1.** 'E' possibile ricorrere al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali.
- 3.2.** 'E' demandato ai CCNL l'individuazione dei contingenti di personale utilizzabile.
- 3.3.** Non è consentito in nessun caso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore con altra tipologia contrattuale per periodi superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.
- 3.4.** Il divieto di rinnovo del contratto con il medesimo lavoratore ha carattere generale, tenuto conto che alla conclusione del contratto l'ente deve scorrere la graduatoria o, se necessario, avviare una nuova procedura concorsuale.
- 3.5.** Le tipologie contrattuali che rilevano per l'unico utilizzo del lavoratore sono:
 - il tempo determinato;
 - il lavoro autonomo;
 - il lavoro somministrato.
- 3.6.** 'E' soppressa la norma che prevedeva il ricorso, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali ad assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni, di durata, non rinnovabile, non superiore a sei mesi.
- 3.7.** 'E' soppressa la norma che prevedeva, in caso di violazione, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo nel triennio successivo.
- 4.** 'E' ribadito quanto già ha formato oggetto, fra l'altro, della circolare presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, ufficio per il personale della P.A., 2 maggio 2006, n.3/06 (in G.U. n.141 del 20 giugno 2006), sulla necessità di procedere sempre e comunque a procedure selettive, per cui ogni assunzione a termine deve essere preceduta da concorso pubblico. (*parere dipartimento funzione pubblica, UPPA, 8 aprile 2008, n.29/08*).
- 5.** L'assunzione o l'impiego di lavoratori in violazione di disposizioni imperative non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato. (*art.36, c.6, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49*).
- 5.1.** Il lavoratore assunto in violazione ha diritto al risarcimento del danno.
- 5.2.** Le somme pagate devono essere recuperate dagli enti nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
- 6.** Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno che hanno realizzato l'obiettivo nell'anno precedente, nel triennio 2007-2009 riservano una quota non inferiore al 60% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di personale a tempo determinato ai collaboratori coordinati e continuativi in servizio per almeno complessivi 12 mesi alla data del 29 settembre 2006. (*art.1, c.560, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.3, c.78, legge 24 dicembre 2007, n.244*).
- 6.1.** Sono escluse le collaborazioni aventi natura di nomina politica.
- 7.** Continuano a mantenere vigenza fino alla loro scadenza, se stipulati a termine, o se a tempo indeterminato, mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso, i contratti di lavoro intermittente ed i contratti di somministrazione a tempo indeterminato, abrogati dal 1° gennaio 2008. (*circolare, ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale per l'attività ispettiva, 25 marzo 2008, n.7/2008*).
- 8.** Con la quota del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al codice della strada, a destinazione vincolata con delibera di giunta, possono essere finanziate assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale. (*art.208, c.4 bis, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, aggiunto dall'art.1, c.564, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).
- 9.** Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o di

funzionari nell'area direttiva, sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 8 marzo 2007, n. F.L. 5/2007*).

Contratti di collaborazione

Nel coordinamento riepilogativo che segue sono riproposte le norme in materia, alla luce delle linee di indirizzo e dei criteri interpretativi forniti dalla Corte dei conti con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle Sezioni riunite, dei chiarimenti forniti dalla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, con circolari 15 marzo 2005, n.DPF/10558/85/1.2.3.3, e 15 luglio 2005, n.4, nonché, dopo le ulteriori modifiche al regime delle collaborazioni esterne intervenute con la legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria d'estate 2008 e con circolare 11 marzo 2008, n.2, dipartimento della funzione pubblica, ufficio personale pubbliche amministrazioni.

1. Gli interventi di carattere finanziario e ordinamentale disposti dal legislatore hanno come obiettivo quello di escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attività non altamente qualificate e che le collaborazioni esterne siano utilizzate quali rapporti di lavoro subordinato

2. Rientrano fra le collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo:

- le collaborazioni occasionali;
- le collaborazioni coordinate e continuative.

2.1. Le collaborazioni coordinate e continuative si collocano nell'ambito della spesa per il personale, ai soli fini del rispetto del principio della riduzione della spesa e dei vincoli sul tetto di spesa.

2.2. Le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente, come spesa per prestazione di servizi o, comunque, nelle tipologie di spesa corrente diverse da quella per il personale.

3. Il ricorso a conferimenti di incarico a soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, per sopperire ad esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio, è condizionato alla sussistenza dei seguenti presupposti:

- la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'ente dall'ordinamento e ad obiettivi e progetti specifici determinati;
- la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'ente;
- l'accertata impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane al proprio interno, per mancanza di professionalità necessarie o impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- la natura temporanea della prestazione;
- l'alta qualificazione delle professionalità richieste;
- la determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione;
- la particolare e comprovata specializzazione universitaria dell'incaricato. (*art.7, c.6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art. 46, c.1*).

3.1. Ai predetti principi devono essere adeguati i regolamenti per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, di cui all'art.110, c.6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. (*art.7, c.6 ter, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

3.2. Il conferimento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di selezioni comparative, le cui procedure devono essere disciplinate con regolamento e rese pubbliche. (*art.7, c.6 bis, nel testo aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.32, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*).

3.3. Sono esclusi dal precetto di cui ai punti precedenti i componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti. (*art.7, c.6 quater, aggiunto al D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, dall'art.3, c.77, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

3.4. Sono, altresì, escluse le collaborazioni meramente occasionali (quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili) che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”, con compenso di modica entità.

3.5. Con l'esclusione delle collaborazioni meramente occasionali, di cui al punto precedente, e degli incarichi per componenti degli organi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e degli organismi di monitoraggio degli investimenti, le previsioni normative per il ricorso a collaborazioni esterne si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo, a prescindere dal contenuto della prestazione (studio, ricerca, consulenza o altro) e dalla tipologia contrattuale (occasionale o coordinata e continuativa).

4. La particolare e comprovata specializzazione universitaria richiesta per le collaborazioni esterne, riconduce al possesso della laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, ferma restando l'equiparazione prevista per la laurea del vecchio ordinamento, oppure al possesso della laurea triennale integrata da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

4.1. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che devono essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali.

6. Gli incarichi di collaborazione rispondono ai criteri di legittimità qualora ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

6.1. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

6.2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

6.3. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

6.4. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

6.5. Alla fase di individuazione delle competenze necessarie si collega quella della valutazione della professionalità dei possibili collaboratori, la cui selezione, previo ricorso ad opportuni avvisi pubblici e metodologie qualificate di comparazione dei curricula, deve garantire l'apporto più rispondente alle esigenze dell'amministrazione e la trasparenza nelle scelte.

6.6. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'assenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

6.7. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;

- prevalenza della prestazione personale.
- 6.8.** Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.
- 6.9.** Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.
- 6.10.** Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.
- 6.11.** Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- 6.12.** Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.
- 6.13.** La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.
- 7.** Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei requisiti richiesti comporta, per il dirigente che ha conferito l'incarico in violazione, responsabilità amministrativa con possibili risvolti sul piano della responsabilità disciplinare e rilevanza anche sotto il profilo del danno erariale.
- 7.1.** Qualora l'incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato, si profila una responsabilità civile nei confronti del prestatore d'opera.
- 8.** Gli enti che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a titolo gratuito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l'indicazione dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. *(art.1, c.127, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.3, c.54, legge 24 dicembre 2007, n.244).*
- 8.1.** In caso di omessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, se eseguita, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
- 8.2.** Sono ricompresi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni, anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.
- 8.3.** L'obbligo di pubblicazione trova applicazione anche sui contratti in essere alla data del 1° gennaio 2008.
- 9.** È soppresso l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione, da parte del consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere previsti. *(art.3, c.55, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo sostituito dall'art.46, c.2).*
- 9.1.** La nuova disposizione non presuppone che debba essere approvato uno specifico e particolare programma avente ad oggetto gli incarichi esterni, ma che trovino fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal consiglio, primo fra tutti la relazione previsionale e programmatica.
- 10.** È soppresso l'obbligo che imponeva che la spesa annua massima per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza doveva essere fissata con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. *(art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244, testo sostituito dall'art.46, c.3).*
- 10.1.** Per l'individuazione del limite massimo di spesa annua, si fa riferimento alla spesa per collaborazioni nel bilancio di previsione.
- 10.2.** Il limite di spesa si applica a tutte le forme di collaborazione, sia coordinate e continuative, sia occasionali.
- 11.** I limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi restano da fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. *(art.3, c.56, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo sostituito dall'art.46, c.3).*
- 11.1.** L'affidamento in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

11.2. Le disposizioni regolamentari sugli incarichi devono essere trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. (*art.3, c.57, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

11.3. È escluso sulle disposizioni regolamentari l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, per cui l'efficacia non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 14 marzo 2008, n.6*).

12. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. (*art.1, c.173, legge 23 dicembre 2005, n.266*).

12.1. L'obbligo di trasmissione si applica anche agli enti locali, in quanto il valore precettivo della norma si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti di spesa. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 17 febbraio 2006, n.4*).

12.2. La trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo, anche da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

12.3. Formano oggetto di trasmissione i provvedimenti di impegno o di autorizzazione in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro.

12.4. Qualora la spesa non sia preceduta da un atto di impegno o di autorizzazione, devono essere trasmessi gli atti di spesa ordinativi del pagamento.

13. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

14. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente. (*art.3, c.18, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

15. Sono da considerare esclusi dal novero degli incarichi di studio e consulenza:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione. (*deliberazione Corte conti, 15 luglio 2005, n.6; circolari dipartimento funzione pubblica, 15 marzo 2005, n. DPF/10558/85 e 15 luglio 2005, n.4*).

15.1. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività concernente lo studio e la soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione, con la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte; di norma, gli incarichi di studio si identificano con le collaborazioni occasionali.

15.2. Gli incarichi di consulenza hanno contenuti che coincidono, come i precedenti, con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile ed assicurano all'amministrazione committente pareri, espressioni di giudizio, valutazioni, tramite prestazioni professionali che possono identificarsi anche con le collaborazioni coordinate e continuative.

16. Negli enti locali il cui organo consiliare è sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di stampo mafioso, i rapporti di consulenza sono risolti di diritto, se non rinnovati entro 45 giorni dall'insediamento della commissione straordinaria. (*art.1, c.715, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Lavoratori socialmente utili

1. Le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili devono essere trasmesse al dipartimento della funzione pubblica ed alla ragioneria generale dello Stato. (*art.36, c.4, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.49*).

Stabilizzazione precari

1. Sono bloccati i processi di stabilizzazione in atto per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio precedente. (*art.76, c.4*).

Lavoro part-time

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avviene più automaticamente decorsi 60 giorni dalla domanda, ma l'ente ha la facoltà di concederla o di negarla nel caso di pregiudizio, anche non grave, alla funzionalità dell'amministrazione. *(art.1, c.58, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.73, c.1, lett. a, b).*

1.1. Viene, conseguentemente, meno la possibilità del differimento della trasformazione per un periodo non superiore a sei mesi.

2. È confermata al 30% la quota dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time che costituisce economia di bilancio, mentre è innalzata al 70% (dal 50%) la quota da destinare ad incentivazione della mobilità del personale, solo per gli enti che hanno attivato piani di mobilità. *(art.1, c.59, legge 23 dicembre 1996, n.662, nel testo modificato dall'art.73, c.1, lett. a, b).*

2.1. Viene, conseguentemente, azzerata la quota (prima, del 20%) destinabile al miglioramento della produttività individuale e collettiva.

Infermità da causa di servizio

1. Dal 1° gennaio 2009, al personale cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio, fermo restando il diritto all'equo indennizzo, è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie. *(art.70).*

Assenze per malattia

1. Nei primi dieci giorni di assenza, di qualsiasi durata, è corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di qualsiasi altra indennità o emolumento avente carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. *(art.71, c.1).*

1.1. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per assenze dovute a:

- infortuni sul lavoro;
- malattie per causa di servizio;
- ricoveri ospedalieri o in day hospital;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

1.2. Le economie di spesa derivanti dalla disciplina di cui al punto 1. non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. *(art.71, c.2).*

3. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità, possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. *(art.71, c.3).*

Permessi retribuiti

1. Le assenze per permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme sono definite, nei termini e nelle modalità di fruizione, dalla contrattazione collettiva. *(art.71, c.4).*

2. Le assenze per permessi retribuiti non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. *(art.71, c.5).*

2.1. Fanno eccezione, intendendosi equiparate, le assenze per:

- congedo di maternità, compreso l'interdizione anticipata dal lavoro;
- congedo di paternità;
- lutto;
- citazione a testimoniare;
- espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- decesso o documentata grave infermità del coniuge o parente entro il secondo grado o del convivente;
- portatori di handicap.

Risoluzione del rapporto di lavoro

1. Gli enti locali possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha già maturato un'anzianità massima contributiva di 40 anni. *(art.72, c.11).*

Patrimonio pubblico

Piano alienazione immobili

1. Al bilancio di previsione deve essere allegato il “piano delle alienazioni immobiliari”, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. *(art.58, c.1).*

1.1. Con l'approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. *(art.58, c.2).*

1.2. La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

1.3. La variante è sottratta alla approvazione da parte della provincia o della regione in sede di accertamento di conformità rispetto agli strumenti urbanistici.

1.4. In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per tutti gli immobili ivi inclusi. *(art.58, c.3).*

1.5. Il piano precede gli effetti trascrittivi e dell'iscrizione in catasto.

2. Gli immobili, anche residenziali, inseriti nel piano delle alienazioni immobiliari, possono essere conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare. *(art.58, c.8).*

Società pubbliche

Personale

1. L'assunzione di personale ed il conferimento di incarichi nelle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali deve avvenire con le stesse modalità dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. *(art.18, c.1).*

1.1. La disposizione decorre dal 60° giorno successivo alla conversione del D.L. 112/2008, con l'adozione, da parte delle società, di provvedimenti su criteri e modalità in coerenza.

1.2. Le altre società e quelle partecipate devono rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità. *(art.18, c.2).*

1.3. Sono escluse dagli obblighi le società quotate su mercati regolamentari *(art.18, c.3).*

2. L'obbligo per gli enti locali di assicurare la riduzione della spesa di personale riguarda anche quella sostenuta, per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o, comunque, facenti capo all'ente locale. *(art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall'art.76, c.1).*

Contributi previdenziali e assistenziali

1. Dal 1° gennaio 2009, le società degli enti locali, anche a capitale misto, sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia per gli operai. *(art.20, c.2).*

2. Dal 1° gennaio 2009 sono abrogate le esenzioni per l'assicurazione per disoccupazione involontaria per operai e impiegati di aziende pubbliche. *(art.20, c.4 e 6).*

Imposta sul valore aggiunto

Elenco clienti e fornitori

1. 'E' soppresso l'obbligo della presentazione, entro il 29 aprile di ciascun anno, dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture e l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti. *(art. 8 bis, c.4 bis, aggiunto al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.37, c.8, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, soppresso dall'art.33, c.3).*

Adempimenti e scadenze

1 Settembre – Lunedì

Patto di stabilità interno

- Decorrenza dell'aumento del 5%, rispetto alla tariffa vigente, dell'imposta provinciale di trascrizione per i pagamenti da effettuare, nelle province che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti e che non hanno adottato i provvedimenti necessari entro il 30 giugno 2008. (*art. 1, c. 692, lett. a; legge 27 dicembre 2006, n.296; art.40 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).
- Cessazione dei poteri del sindaco, nella qualità di commissario *ad acta*, di adottare provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale comunale all'Irpef, nei comuni che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti, che sono stati diffidati dal Presidente del consiglio dei ministri e laddove i consigli, prima, entro il 31 maggio 2008, ed il commissario *ad acta*, dopo, entro il 30 giugno, non hanno adottato i provvedimenti necessari. (*art.1, c.693; legge 27 dicembre 2006, n.296; art.40 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).
- Cessazione dei poteri del presidente della provincia, nella qualità di commissario *ad acta*, di adottare provvedimenti che abbiano ad oggetto l'imposta provinciale di trascrizione, nelle province che non hanno contenuto il saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2007 entro i limiti consentiti, che sono state diffidate dal Presidente del consiglio dei ministri e laddove i consigli, prima, entro il 31 maggio 2008, ed il commissario *ad acta*, dopo, entro il 30 giugno, non hanno adottato i provvedimenti necessari. (*art.1, c.693; legge 27 dicembre 2006, n.296; art.40 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31*).

20 Settembre - Sabato

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di agosto 2008, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

23 Settembre - martedì

Spesa per il personale

- Emanazione DPCM sui parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio. (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n.112*).

24 Settembre - Mercoledì

Collaborazione con Inps

- Messa in disponibilità, da parte dell'Inps, delle modalità telematiche di trasmissione per la comunicazione dei decessi e delle variazioni di stato civile (*art.20, c.12, D.L. 25 giugno 2008, n.112*).

30 Settembre - martedì

Trasferimenti statali

- (Termine perentorio) Presentazione, da parte dei comuni che esercitano in forma congiunta i servizi di polizia locale, al ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, dell'attestazione contenente l'elenco degli impegni contabilmente assunti relativi al contributo assegnato. (D.M. 23 dicembre 2003, in G.U. n.17 del 22 gennaio 2004).

Trasferimenti per stabilizzazione LSU

- Istanza annuale al ministero lavoro e previdenza sociale per la prosecuzione dell'erogazione dell'incentivo connesso alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili autorizzati e ammessi a finanziamento, corredata da dichiarazione che i lavoratori assunti risultino ancora nella pianta organica. (circolari ministero lavoro e previdenza sociale, direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, 5 giugno 2007, n.6105, integrata con nota 19 luglio 2007, n.14/0007871, e 17 ottobre 2007, n.14).

Certificazione rendiconto

- Presentazione della certificazione relativa al conto del bilancio 2007, a pena di sospensione dell'attribuzione dell'ultima rata del contributo ordinario 2008 e l'assoggettamento ai controlli centrali (salvo diversa scadenza che potrà essere prevista dal D.M. approvativo della certificazione). (*art. 161, c.3 e art.243, c.6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Verifica di cassa

- Terza verifica trimestrale ordinaria 2008, da parte dell'Organo di revisione, della cassa dell'Ente e della gestione dei servizi degli agenti contabili interni. (*art.223, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*)

Attuazione dei programmi

- Deliberazione consiliare di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2008. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Equilibrio di bilancio

- Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2008 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza oppure dei residui. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Disavanzo di amministrazione

- Deliberazione consiliare per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2007. (*art.193, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267*).

Programma triennale lavori pubblici

- Redazione dello schema del programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011 e del relativo elenco annuale 2008 o del suo aggiornamento, per la successiva deliberazione da parte della giunta entro il 15 ottobre 2008. *(D.M. 9 giugno 2005, in G.U. n.150 del 30 giugno 2005).*

Forme associative

- Cessazione della permanenza dei comuni in più di un consorzio, di una unione di comuni e di una associazione per l'esercizio di funzioni e servizi. *(art.2, c.28, legge 24 dicembre 2007, n.244, nel testo modificato dall'art.35 bis, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31).*

Parità e pari opportunità

- Elaborazione, pubblicazione e distribuzione, da parte del dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento per i diritti e le pari opportunità, di un rapporto annuale sulle azioni effettuate nella pubblica amministrazione nell'anno precedente e su quelle previste nell'anno in corso, sulla base delle relazioni rese dalle amministrazioni entro il 20 febbraio. *(direttiva presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).*